



diritto **religioni**

Semestrale
Anno II - n. 2-2007
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

4

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

a seconda dell'atto da compiere, sicché, in riferimento al possibile rilievo del *metus ab intrinseco*, è possibile fare una scansione tra gli atti per i quali si richiede espressamente anche l'estrinsecità del timore, rispetto ai quali, quindi, un timore proveniente dall'interno del soggetto non è destinato ad avere rilievo giuridico, e quelli in cui, invece, è richiesta solo la gravità del timore, ove sono lasciati spazi per riconoscere un'efficacia giuridica al *metus ab intrinseco*.

Per quanto, infatti, il can. 219 c.i.c. stabilisca un principio di libertà nella scelta dello stato di vita, le eventuali coazioni subite, e il modo concreto in cui esse si sono rese operanti, rientrano nella disciplina delle singole fattispecie previste dal legislatore e sono destinate ad avere un rilievo diversificato.

L'opera nel complesso è densa e ricca. Gli articoli sono organizzati in modo tale da consentire una lettura non dispersiva e una focalizzazione dei principali aspetti della disciplina della *vis vel metus* nel codice di diritto canonico. In alcuni casi, le riflessioni condotte pongono in rilievo l'impossibilità di approdare a delle soluzioni definitive in ordine a determinati problemi posti dalla normativa, primo fra tutti quello terminologico. La lettura dei diversi studi evidenzia, quindi, la permanente attualità delle discussioni sulla coercizione nelle scelte matrimoniali, che, come si evince dai saggi dedicati all'analisi giurisprudenziale, non è confinata su un piano puramente formale ed astratto, continuando a fornire linfa a buona parte dei processi di nullità matrimoniale.

Claudia Ciotola

G. Boni, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiastici*, Giappichelli Torino 2005, pp.220.

L'abbondante produzione di scritti in tema di tutela dei beni culturali di inter-

esse religioso è stata spesso meno attenta alle specifiche attese di salvaguardia degli archivi ecclesiastici. Di certo, questo è avvenuto perché gli archivi costituiscono una parte del patrimonio culturale religioso ancora poco nota e valorizzata, e per il fatto che essi, anche quando sono molto risalenti, non possono essere riguardati solo come beni della cultura. Difatti, la necessità di tener conto del loro perdurante rilievo amministrativo, per l'attività degli enti che li hanno prodotti, ha indotto, per oltre cento anni, l'Italia (e non solo questa nazione) a legiferare in tema di tutela degli archivi storici con provvedimenti distinti da quelli rivolti alla salvaguardia degli altri beni storico-artistici; con testi, peraltro, ciascuno a suo modo e misura, equivoci circa la possibilità di mitigare gli obblighi imposti dalla autorità civile per gli archivi degli enti ecclesiastici, in considerazione delle necessità di governo della Chiesa nei settori di sua competenza. Così, sino all'intervento dell'art. 12 del Concordato del 1984, in relazione agli archivi ecclesiastici, si è in prevalenza dibattuto se e in che misura dovessero soggiacere alla disciplina civile e se potessero godere dei benefici che, via via, si cominciavano a disporre per il recupero e la valorizzazione degli archivi storici.

In considerazione di questa realtà, la collaborazione tra Stato e Chiesa nella tutela del patrimonio culturale di interesse religioso, fissata dal menzionato art. 12 dell'Accordo di Villa Madama, ha riguardato tali beni con la previsione di addivenire ad intese tra i competenti organi delle due Parti per favorire e agevolare "la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche" appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. Lunghe dilazioni, poi, hanno ritardato l'attuazione a livello statuale del dettato concordatario; e solo nel 2000 si è pervenuti a una Intesa di carattere nazionale tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Con-

ferenza episcopale italiana relativa alla materia degli archivi e delle biblioteche: quando, cioè, si sono composti i dibattiti circa le modalità con le quali dare seguito all'accordo concordatario e dopo l'intervento del D. Lgs. 1999/490, che aveva provveduto a riformare la ormai vetusta e frammentaria disciplina dei beni culturali con un Testo Unico che inglobava anche le disposizioni relative alla tutela degli archivi. Un testo, peraltro, che superava la legislazione civile pregressa, dove si teneva conto solo delle attese culturali del patrimonio ecclesiastico, dando spazio anche alla dimensione culturale dei beni delle confessioni religiose, con la previsione che si osservassero le disposizioni negoziate mediante intese. Riforme che sono tutte transitate nel vigente codice dei beni culturali del 2004.

In questa dinamica, lo studio di G. Boni, che muove con finalità didattica e scientifica nelle prospettive del Master in *Beni culturali ecclesiastici* istituito dall'Università di Bologna, affronta un discorso attento alla specificità degli archivi ecclesiastici e alla disciplina assicurata dalla normativa italiana, nella prima parte del testo, e una analisi della portata dell'Intesa intervenuta tra lo Stato e la Chiesa cattolica nel 2000, nella seconda parte dello scritto. Una appendice, che compendia il testo dell'intesa e i provvedimenti di natura regolamentare di seguito prodotti, completa il volume.

Si tratta, quindi, di un'opera a finalità pratica, che ha, comunque, il merito di coagulare l'attenzione sotto il profilo scientifico, svolta con chiare e interessanti riflessioni, in ordine a un settore dei beni culturali, come si è detto, meno studiato, che, ora, dovrebbe aver conseguito, con la stabilità di disciplina, buone prospettive di tutela e di valorizzazione dei beni che lo integrano.

La trattazione si apre con la ricerca di una corretta definizione dell'oggetto dell'indagine e segnala la connessione-distinzione tra archivi e biblioteche, in

via generale e nello specifico degli enti ecclesiastici, insieme alle funzioni essenziali che questi beni sono chiamati ad assolvere: un ruolo che pone, necessariamente, la loro tutela nelle dinamiche dell'art. 7 e dell'art. 9 della Costituzione. Il discorso procede, poi, segnalando silenzi e dettati della legislazione italiana, che si evolve con una crescente attenzione alle attese di tutela degli archivi storici ecclesiastici, senza tuttavia pronunciarsi apertamente in ordine alla loro sottoposizione al dettato delle leggi organiche del 1939 e del 1963, mentre, nell'esperienza, si è adottata una posizione di attesa, in considerazione di apprezzabili interessi confessionali. E qui, l'A., pur senza dilungarsi, ha cura di rendere, in ricche note, un fedele resoconto del dettato normativo e delle posizioni assunte dalla dottrina, senza trascurare quanto si disponga a sostegno della salvaguardia degli archivi storici nella difficile fase di avvio del decentramento di competenze alle Regioni.

L'analisi dell'art. 12 del Concordato, per quanto incide su questa realtà, viene condotta con attenzione all'ambito collaborativo specifico: la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; e anche qui con ricchezza di citazioni e rilievi.

La seconda parte del testo volge immediatamente all'analisi dell'Intesa del 2000: un provvedimento, come è noto, che non ha conosciuto le difficoltà genetiche che hanno affaticato il varo dell'Intesa per i beni culturali del 1996, perché si era ormai sviluppata nel nostro Paese la cultura della tutela "partecipata", e ne davano atto anche i nuovi testi legislativi di portata nazionale e di livello regionale. Il buon clima delle trattative e l'esito sono per l'A. valida ragione per andare oltre, senza indugiare sui sedici anni trascorsi tra il Concordato e l'Intesa, ma, forse, per il lettore che non conosce a fondo le vicende e le problematiche, giuridiche e

politiche, della tutela dei beni culturali di interesse religioso si sarebbe dovuto introdurre qualche spunto generale di riflessione circa i cambiamenti intervenuti, prima di analizzare le soluzioni del settore: un vuoto che l'A. recupera in parte nelle considerazioni conclusive del testo.

Dell'Intesa si lamenta il linguaggio ancora equivoco circa l'individuazione degli archivi che ricadono nelle previsioni collaborative; ma, insieme, si coglie quanto dissolla alcune "nebbie": circa la definizione degli archivi "storici", nella previsione di interventi programmati, anche se al riguardo permangono incertezze, con la dichiarata volontà di conservare questi beni, per quanto è possibile, nel luogo di origine, con le disposizioni circa la consultazione, per quanto non siano esaurienti, con le diffuse previsioni circa "l'inventariazione" e per quanto si è disposto in merito alla formazione degli "addetti". E, senza dubbio, si tratta di rilievi da condividere, specie se si considerano i timidi esordi collaborativi che si erano disposti nell'Intesa del 1996.

Rimane, comunque, incerta la posizione giuridica di queste intese nella gerarchia delle fonti; e l'A. lo rileva, pur senza adottare una posizione definita. I reiterati richiami all'osservanza delle leggi nazionali, operati dall'Intesa del 2000 e, oggi, anche dall'Intesa in materia di beni culturali che, nel 2005, è andata a sostituire l'accordo del 1996, segnalano una portata normativa di carattere regolamentare, per quanto sia categorica la formulazione dell'art. 9 del vigente codice dei beni culturali in ordine all'applicazione della legislazione "negoziata".

Il discorso, quindi, come conclude il testo, è promettente, ma ancora aperto; e credo fermamente, come ho più volte sottolineato, che vada costruito sul dovere di collaborare, più e a preferenza di un ricorso alla rivendicazione di rigidi stecchi. In questo senso, peraltro, sembra

si sia opportunamente orientata anche la più recente Intesa per la tutela dei beni culturali di interesse religioso (che in via generale riguarda pure gli archivi, per i quali conferma, con l'art. 2, quanto convenuto nell'intesa del 2000), dove dispone luoghi di dialogo, gerarchicamente ordinati, per la composizione di eventuali dissidi relativi agli interventi sui beni.

Flavia Petroncelli Hübler

F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, pp. 643.

La riedizione anastatica dell'autorevole testo del Cammeo del 1932 è senz'altro una felice iniziativa, perché consente la lettura di uno scritto, da tempo introvabile, che era stato, a suo tempo, richiesto all'A. dalla Santa Sede, con l'intento di assicurare una adeguata e organica esposizione delle leggi promulgate dal nuovo Stato immediatamente dopo la sua costituzione, fatta da chi aveva partecipato alla stesura delle stesse.

La peculiarità dell'opera e la qualità del lavoro, unite al rigore e alla multiforme preparazione giuridica dello studioso, avevano subito coagulato l'attenzione sullo studio del Cammeo; ed era opera dalla quale non si poteva prescindere ove ci si disponesse all'analisi della posizione giuridica del nuovo ente, anche per quanto concerneva le relazioni di carattere internazionale, per quanto l'A. non intendesse privilegiare l'analisi di questo tema. Poi, sia per l'impossibilità di reperire agevolmente il testo, sia in ragione del comporsi dei dibattiti sulla soggettività internazionale della Città del Vaticano rispetto al soggetto Santa Sede, la dottrina si è limitata a citare il testo del Cammeo, senza preoccuparsi di cogliere quanto ancora poteva dire.

L'attuale volume ha, quindi, il merito di consentire una riflessione alla "luce dei